



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*Pordenone*

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
tra  
**IL PREFETTO DI PORDENONE**

**L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI  
OCCIDENTALE**

**E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO**  
**FRA C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI**  
(mandataria)  
**E IMPRESA POLESE S.p.a. (mandante)**

**Lavori di costruzione della Cittadella della salute e del nuovo  
Ospedale di Pordenone**

**Pordenone**  
**14 giugno 2017**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*Pordenone*

**PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**IL PREFETTO DI PORDENONE,**

**L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENTALE**

**E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO**

**FRA C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI (mandataria)  
E IMPRESA POLESE S.p.a. (mandante)**

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, nella persona del Prefetto, dott.ssa Maria Rosaria Laganà;

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, nella persona del Direttore Generale, dott. Giorgio Simon;

L'aggiudicatario, raggruppamento temporaneo fra CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi soc.coop. (mandatario) e Impresa Polese spa (mandante), nella persona del legale rappresentante, ing. Roberto Davoli;

**PREMESSO**

che in attuazione della programmazione regionale degli investimenti del Servizio Sanitario Regionale, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 ha avviato l'intervento di realizzazione della Cittadella della salute e del nuovo ospedale di Pordenone nell'area dell'attuale comprensorio ospedaliero e dell'adiacente ex caserma Martelli;

che con Decreto del Direttore Generale n. 696/2015 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della Cittadella della salute e con Decreto del Direttore Generale n. 709/2015 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo ospedale nonché indetta un'unica procedura di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione di entrambi gli interventi;

che con Decreto del Direttore Generale n. 404/2016 è stata aggiudicata definitivamente la procedura di gara al raggruppamento temporaneo fra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (mandataria) e Impresa Polese spa (mandante);



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo* *Pordenone*

che l'Amministrazione aggiudicatrice può provvedere alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, nonché al controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera;

che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per l'Amministrazione aggiudicatrice e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

che nella fattispecie non sono applicabili i contenuti del protocollo di legalità-tipo di cui alla delibera CIPE n. 62/2015 atteso che la procedura adottata per la realizzazione del nuovo ospedale e della cittadella della salute non contempla la figura del contraente generale o del concessionario e le condizioni di affidamento dell'opera, le cui procedure di gara erano state già avviate e pubblicate all'atto della decisione di siglare il protocollo di legalità, non consentono di prevedere gli obblighi e le sanzioni di cui al menzionato protocollo-tipo;

che pertanto si è addivenuti alla determinazione di siglare comunque un protocollo d'intesa volto ad assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, prevedendo misure sanzionatorie analoghe a quelle del protocollo di legalità-tipo, ma coerenti rispetto agli obblighi normativi afferenti alla tipologia di appalto e alle condizioni del contratto in argomento;

che in data 4 ottobre 2016 è stato stipulato il contratto rep n. 10, registrato a Pordenone al n. 10947 Serie 1T del 19.10.2016, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Affidatario raggruppamento temporaneo fra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (mandataria - con sede legale in Carpi MO, Via Carlo Marx 101, CAP 41012) e Impresa Polese spa (mandante), per l'affidamento unitario della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della cittadella della salute e del nuovo ospedale di Pordenone;

che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Pordenone, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto della Provincia di Pordenone;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo d'intesa (di seguito «Protocollo») assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

## *Pordenone*

trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa consentire il monitoraggio:

- a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che a qualsiasi titolo realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti»;
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

### **Art. 1.**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:

- a) Protocollo: il presente protocollo d'intesa;
- b) Prefettura: la Prefettura di Pordenone che sottoscrive il Protocollo d'intesa;
- c) Codice Antimafia: il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) Opera/Opere: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Affidatario;
- e) Stazione Appaltante/Amministrazione aggiudicatrice: l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, con sede in Pordenone, via della Vecchia Ceramica 1, C.F. e P.IVA 01772890933;
- f) Affidatario: il soggetto che ha stipulato il Contratto d'appalto con la Stazione Appaltante;
- g) Contratto d'appalto: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva ed



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

## *Pordenone*

esecuzione dell'Opera;

h) Subappaltatore e Subcontraente: l'avente causa dell'Affidatario, con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;

i) Subappalto/Subaffidamento/Subcontratto: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di appalto, stipulato tra l'Affidatario e un Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrente con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera;

j) Banca Dati Antimafia: la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

### **Art. 2.**

#### **Conferimento dati**

1. L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce verso gli organi deputati ai controlli antimafia il flusso informativo dei dati previsti dalle disposizioni del Protocollo.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice s'impegna ad inserire nel Contratto d'appalto apposita clausola con la quale l'Affidatario assume l'obbligo di fornire i dati identificativi relativi ai Subappaltatori e Subcontraenti, nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e/o la revoca dell'autorizzazione ai Subappalti per le violazioni previste dai successivi articoli 3, 4, e 5.

3. Tali dati sono comunicati all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione dei Subappalti o della comunicazione di ricorso a subaffidamenti/subcontratti.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali dei Subappaltatori e Subcontraenti ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.

5. La trasmissione dei dati all'Amministrazione aggiudicatrice relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento dei dati alla Prefettura deve avvenire nei successivi dieci giorni.

6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 6.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*Pordenone*

**Art. 3.**

**Verifiche antimafia**

1. Fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati di cui al successivo art. 6, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;

b) sia applicabile l'art. 86, comma 2, del codice Antimafia, fino all'attivazione della Banca Dati Antimafia.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula del Contratto d'appalto o all'autorizzazione di Subappalti o accettazione di Subcontratti.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. Il Contratto d'appalto e tutti i contratti di subappalto e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. L'Amministrazione aggiudicatrice effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi l'Amministrazione aggiudicatrice comunica senza ritardo alla Prefettura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del Contratto d'appalto e di Contratti di subappalto e Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, gli stessi saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, dell'Amministrazione aggiudicatrice ovvero dell'Affidatario, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4.

6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

## *Portofino*

monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia», che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, l'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia.

### **Art. 4.**

#### **Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo**

1. L'Amministrazione aggiudicatrice e l'Affidatario si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad inserire le seguenti dichiarazioni nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula dei Subappalti:

**a) Clausola n. 1.** «L'affidatario (e l'impresa subcontraente in caso di stipula di Subappalto/Subcontratto), si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, anche in esecuzione del patto di integrità già previsto dall'Amministrazione aggiudicatrice in sede di gara».

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.».

**b) Clausola n. 2.** «L'Amministrazione aggiudicatrice, o l'Affidatario in caso di stipula di Subappalto/Subcontratto, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo* *Pordenone*

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.».

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice ovvero dell'Affidatario è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Affidatario alle condizioni di cui all'art. 32 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.

### **Art. 5.**

#### **Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia**

1. In coerenza coi contenuti del patto di integrità facente parte della documentazione di gara, l'Amministrazione aggiudicatrice si impegna:

a) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione, nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

b) ad inserire nel Contratto d'appalto, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai Subappalti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

#### **Clausola n. 1.**

«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni





## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo Pordenone*

atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare l'Amministrazione aggiudicatrice.

### **Clausola n. 2.**

«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra Prefettura, Amministrazione aggiudicatrice e Affidatario in data 14 giugno 2017, e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».

2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna, altresì, a prevedere nel contratto stipulato per la realizzazione dell'Opera quanto segue:

a) l'obbligo per l'Affidatario di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo dell'Affidatario di far rispettare il Protocollo dai propri subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto;

3. L'Affidatario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese subappaltatrici e dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare, di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai fini della revoca degli affidamenti.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*Pordenone*

**Art. 6.**

**Contenuti e modalità di trasmissione dati**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, l'Amministrazione aggiudicatrice s'impegna a rendere disponibili, entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza, i seguenti dati:

- a) anagrafe degli esecutori, comprendenti l'Affidatario, i Subappaltatori autorizzati, i Subcontraenti comunicati dall'Affidatario;
- b) le "Liste settimanali delle somministrazioni" di cui all'articolo 187 del D.P.R. n. 207/2010.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso posta elettronica ordinaria ovvero pec, secondo le modalità che saranno successivamente concordate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Pordenone, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica.

Il flusso informativo deve consentire il monitoraggio:

- a) della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- e) dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- f) dei dati relativi alla somministrazione di manodopera.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà ad inviare, entro i termini di cui al comma 1, i seguenti dati:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- tipologia e importo del Contratto di appalto, Subappalto o Subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

## *Pordenone*

- durata del Contratto di appalto, Subappalto o Subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di appalto, Subappalto o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativamente all'Affidatario ed ai Subappaltatori.
- dati relativi ai lavoratori dell'Affidatario e dei Subappaltatori come risultanti dai piani di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili di cui all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Salvo diverso ed espresso avviso si applicano le disposizioni e i termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 7.**

#### **Sanzioni**

Per l'applicazione delle sanzioni e penali in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente Protocollo si fa riferimento a quanto previsto di seguito nel presente articolo nonché al Patto di Integrità e al Capitolato speciale d'appalto facenti parte della documentazione posta a base di gara.

#### **1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, è sanzionata:

- 1.1 in sede di primo accertamento, con richiamo dell'Affidatario o del Subcontraente;
- 1.2 in sede di secondo accertamento, con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;
- 1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 1 % (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo* *Udine*

### **2. Esito dell'informazione interdittiva.**

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 8 % dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto, come previsto anche dal Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla procedura di gara relativa al presente affidamento. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014.

### **3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafo 4 e 5.**

Il mancato inserimento, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafo 4 e 5 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

### **4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).**

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 4 e 5 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'art. 4, la previa intesa con ANAC.

### **5. Violazione degli obblighi relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.**

La cessione dei crediti è ammessa, ai sensi dell'articolo 117 del DLgs n. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo* *Tordenone*

Il distacco di manodopera è ammesso compatibilmente con la vigente normativa di settore ed in particolare l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003.

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

### **6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 5 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.**

La violazione degli obblighi indicati nell'art. 5 paragrafo 5 del Protocollo è sanzionata, in sede di primo accertamento, con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente.

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

### **7. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).**

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 8 paragrafo 2 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con la segnalazione della violazione;

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 50 (cinquanta) per ogni lavoratore per il quale è stata segnalata la violazione, in analogia a quanto previsto all'articolo 59, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, o per ogni riscontro di assenza di bolla di consegna del materiale;

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 300 (trecento) per ogni lavoratore per il quale è stata segnalata la violazione, in analogia a quanto previsto all'articolo 59, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, o per ogni riscontro di assenza di bolla di consegna del materiale e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo* *Tordenone*

del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 2 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, e 7.3.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

### **8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.**

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 7 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.

### **9. Modalità di applicazione delle penali.**

9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto aggiudicatore nei confronti dell'Affidatario o per il tramite dell'Affidatario, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ne darà informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

Il soggetto aggiudicatore dà informazione alla Prefettura in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo* *Tordenone*

9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore.

### **10. Risoluzione del contratto.**

10.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

10.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'Affidatario ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

### **Art. 8.**

#### **Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale**

1. Le informazioni di cui all'articolo 6 sono utilizzate dal Gruppo Interforze per:

i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

ii. verificare la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo* *Tordenone*

A tal fine il Gruppo Interforze potrà calendarizzare incontri periodici con la Stazione Appaltante, la Direzione Lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l'Affidatario.

2. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 1, in tutti i contratti di appalto, subappalto e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

3. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 2 rientra tra le cause di risoluzione contrattuale di cui all'articolo 36.2, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto posto a base di gara.

### **Art. 9.**

#### **Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono





## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo* *Pordenone*

partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

4. Il tavolo di cui al paragrafo 2 è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 8 del Protocollo.

### **Art. 10.**

#### **Durata del protocollo**

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.


### **Art. 11.**

#### **Attività di vigilanza**


L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a Pordenone il 14 giugno 2017

Il Prefetto di Pordenone dott.ssa Maria Rosaria Laganà

  
\_\_\_\_\_

L'Amministrazione aggiudicatrice dott. Giorgio Simon

  
\_\_\_\_\_

L'Affidatario ing. Roberto Davoli

  
\_\_\_\_\_





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
Pordenone*

**Sottoscrivono, limitatamente all'art. 9:**

Il Dirigente dell'Ispettorato territoriale del lavoro dott.ssa Gianna Da Ronch

Le OO.SS. di categoria:

*Gianna Da Ronch*

Fillea CGIL

*Antonio Simonetti*

Filca-CISL

*Francesca Proh.*

Fensal UIL

*Enrico*

*ll*  
*h* *r*